

Imposta all'8% sui beni assegnati a un altro trust

IL Sole 24 Ore | NORME E TRIBUTI | 25 GIUGNO 2025 | Angelo Busani

Se un trustee attribuisce il patrimonio del trust ad altro trust e il trust assegnatario sia inquadrabile come un beneficiario del trust assegnante, all'atto di attribuzione si applica l'imposta di donazione dell'8% sul valore imponibile dei beni oggetto di attribuzione. È questa la sintesi della risposta a interpello 170/2025, nella quale l'agenzia delle Entrate argomenta la sua conclusione confrontando lo scopo del trust assegnante con lo scopo del trust assegnatario e desumendo da questo confronto il raggiungimento dello scopo del trust assegnante e l'interruzione che l'atto di assegnazione provoca nella segregazione patrimoniale attuata con l'istituzione del trust assegnante. Più precisamente, il trust assegnante aveva come scopo l'unitarietà della gestione di un gruppo societario ed era stato costituito da tre fratelli che vi avevano apportato (probabilmente dopo averle ereditate) le loro quote di partecipazione in società oltre ad alcuni immobili, designando quali beneficiari i loro rispettivi discendenti in linea retta, con la regola di ripartire il patrimonio del trust, alla data della sua cessazione, in parti uguali a favore di ciascuna delle predette tre linee di discendenza. Nell'atto istitutivo del trust assegnante era prevista la facoltà del trustee di istituire «un diverso trust, il cui scopo sia conforme e funzionale alle esigenze, bisogni e interessi della famiglia di ognuno dei beneficiari». Sulla base di tale disposizione, il trustee assegnante ha dunque istituito tre trust, uno per ciascuna linea di discendenza dei disponenti, con il proposito appunto di dotare ciascuno di essi con la quota di un terzo dei beni vincolati nel trust assegnante e auspicando l'applicazione a questi atti di apporto delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, così come disposto dal nuovo articolo 4-bis del Dlgs 346/1990 (il Testo unico dell'imposta di donazione) introdotto dalla legge di riforma (Dlgs 139/2024, in vigore dal 1° gennaio scorso). L'Agenzia rileva però che, raffrontando l'atto istitutivo del trust originario con gli atti istitutivi dei tre trust "derivati," risulta che lo scopo di ognuno di questi ultimi «è diverso dallo scopo» del trust originario in quanto consistente nella «migliore conservazione, l'amministrazione e, se del caso, l'incremento dei beni» vincolati nei trust derivati «perché essi siano tutti e complessivamente utilizzati affinché si assicuri la tutela, l'unità e l'integrità del patrimonio» vincolato nel trust e ciascuna famiglia dei beneficiari dei tre trust derivati, per il tramite del trust derivato, possa soddisfare «i propri bisogni quotidiani e/o periodici», garantire «la propria sicurezza economica» e mantenere «il tenore di vita resti conforme allo stile, abitudine e tradizioni» del capostipite. Questa osservazione fa dire all'Agenzia che la decisione del trustee di istituire i tre trust successivi «evidenzia che i tre trust successivi sono da qualificare quali ulteriori beneficiari del trust», appunto con la conseguenza che l'apporto patrimoniale da essi ricevuto è da qualificare come distribuzione di patrimonio del trust originario e quindi, come tale, soggetta a imposta di donazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA